

# DISEGNO DI LEGGE “INDENNITÀ DI RESIDENZA IN FAVORE DELLE FARMACIE RURALI”.

## SCHEDA ATN ANALISI TECNICO NORMATIVA

SEZIONI	CONTENUTI
1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	Non si ravvisano profili di contrasto con l'ordinamento eurounitario né con l'ordinamento internazionale. La proposta normativa è finalizzata ad adeguare la legislazione regionale in materia di indennità di residenza in favore delle farmacie rurali al nuovo assetto organizzativo e strutturale del Servizio Sanitario Regionale in modo da dotare la Regione Campania di una legge quadro che ridefinisca l'indennità di residenza prevista dalla Legge 8 marzo 1968 n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.”.
2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale	<p>Il quadro normativo nazionale in materia è fornito <i>in primis</i> dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione che annovera la “tutela della salute” fra le materie di legislazione concorrente, per la quale le Regioni sono tenute ad osservare i principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale.</p> <p>Le principali fonti primarie di riferimento statali per le disposizioni regionali sono individuabili nel Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”, nella Legge 8 marzo 1968 n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.”, nella Legge 5 marzo 1973 n. 40 “Norme interpretative dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali.”, nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”.</p>
3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, ed in particolare con gli articoli 7 e 8, ai sensi dei quali la Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l'economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico sociale e la difesa dello stato sociale; promuove la competitività del territorio campano e delle imprese che in esso operano ed investono, favorendo il riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree e considera l'uso economicamente efficiente delle risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della collettività amministrata e favorisce l'attuazione di politiche tese a garantire un livello elevato di tutela della salute fondate sulla prevenzione e su un qualificato sistema sanitario regionale basato, innanzitutto, su una qualificata sanità pubblica.
4) Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali	La proposta normativa apporta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, alcune modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (Collegato alla legge di stabilità regionale 2014)) prevedendo l'abrogazione del comma

	<p>222 dell'articolo 1 della medesima legge.</p> <p>Lo schema in esame ricalca, con qualche modifica, il testo del "Progetto sperimentale per le farmacie rurali sussidiate" approvato con Decreto n. 47 del 28 giugno 2019 del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano, recentemente confermato, per il biennio 2022/2023, con la Delibera di Giunta n. 31 del 25 gennaio 2022 "Conferma progetto farmacie rurali sussidiate di cui al DCA 47 del 28/06/2019".</p>
5) Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	L'intervento normativo non prevede l'utilizzo di misure di semplificazione normativa.
6) Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	All'esame del Consiglio regionale non vi sono attualmente disegni di legge vertenti su materia analoga.
7) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto	<p>La materia della "Tutela della salute" è tra quelle affidate dall'art. 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente. Successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, tuttavia, non è stata approvata una legge organica recante i principi fondamentali della materia; pertanto, nel corso degli anni si è formata una cospicua giurisprudenza costituzionale che ha individuato di volta in volta, con riferimento ai singoli ambiti materiali riconducibili alla macro materia de quo, i principi fondamentali ricavati dalla legislazione statale, cui le Regioni devono attenersi. Il nucleo centrale di tale normativa statale è rappresentato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."</p> <p>Molte regioni hanno legiferato in materia di indennità in favore delle farmacie rurali quali ad esempio, Abruzzo l.r. 61/1988, Basilicata l.r. 1/1997, Calabria l.r. 24/1977, Molise l.r. 19/1996, Emilia l.r. 19/1982, Liguria l.r. 41/2013, Piemonte l.r. 37/1979, alcune anche recentemente ad esempio Marche l.r. 4/2015 e Puglia l.r. 22/2013, non oggetto di contenzioso costituzionale.</p>
8) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi	L'intervento normativo prevede l'adozione di una Delibera di Giunta con la quale siano definite le condizioni, le modalità e le tempistiche con cui le Aziende Sanitarie Locali erogano, le indennità in favore delle farmacie rurali, a condizione che le stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante l'anno solare cui dette indennità si riferiscono.
9) Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici	La proposta normativa introduce nuovi oneri per la finanza regionale. L'articolo 4 del disegno di legge prevede che <i>"Agli oneri derivanti dalla presente legge pari ad euro 1.750.000, per ciascuno esercizio finanziario 2024 e 2025, si provvede con le disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale assegnate alla Regione Campania, a valere sulle risorse iscritte alla Missione 13, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania."</i>